

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“ Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:


1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 34/40/09, depositata il 14 giugno 2009, con la quale, rigettato l'appello proposto dall'ufficio, è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento con la quale veniva richiesto alla soc. Alcatel Italia S.p.A. il pagamento dell'Irpeg e relativa sanzione per l'anno d'imposta 1998. Il giudice a quo, premessa la possibilità di compensare il debito Irpeg, portato dalla cartella in esame, con i crediti derivanti da perdite fiscali relativi all'anno 1994 - purchè all'attualità ancora disponibili -, ha ritenuto non dovuta la sanzione applicata in quanto, operando detta compensazione, non risultava più dovuta alcuna imposta.

2. La contribuente resiste con controricorso.

3.1 Con il ricorso, fondato su di un unico motivo, accompagnato da idoneo quesito di diritto, l'agenzia denuncia la violazione del combinato disposto dell'art. 1 commi 2 e 4 D.Lgs. 471/1997 per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che nel caso di specie manchi il presupposto per l'applicazione della sanzione, mentre ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del d.lgs citato, la sanzione per la dichiarazione infedele è comunque dovuta a prescindere dalla circostanza che l'imposta non dichiarata vada poi effettivamente riscossa oppure debba essere compensata.

3.2 La censura è manifestamente fondata.

Invero la disciplina dettata dall'art. 1 del D.Lgs 471/97 - come peraltro già affermato con riferimento al disposto dell'art. 46 D.P.R. 600/73 (Cass. n. 9757/08; n. 3542/02; n. 947/2000)- è intesa a prevenire la presentazione da parte dei contribuenti di dichiarazioni infedeli; conseguentemente le corrispondenti sanzioni, di natura amministrativa, sono da riconnettersi al solo dato obiettivo della dichiarazione di un reddito inferiore: è tale infedele dichiarazione che legittima e rende necessario il



conseguente accertamento il quale a sua volta determina l'irrogazione della sanzione. Solo dopo tale fase accertativa potrà poi procedersi alla successiva riscossione. Pertanto il fatto che, in sede di riscossione della diversa imposta così accertata e della conseguente sanzione vengano eccepiti e riconosciuti, come nel caso di specie, titoli di compensazione non spiega alcun riflesso sull'applicabilità alla fattispecie concreta del disposto dell'art. 1 commi 2 e 4 del d.Lgs 471/97.


3.3 Può in definitiva essere affermato il seguente principio di diritto : Nel caso di impugnazione di una cartella relativa alla riscossione dell'Irpeg, accertata con pregresso avviso di accertamento non contestato, e delle relative sanzioni per infedele dichiarazione, tale sanzione è dovuta a prescindere dalla circostanza che l'imposta non dichiarata vada poi effettivamente riscossa oppure debba essere compensata con crediti rinvenienti dalla definitiva stabilizzazione di perdite fiscali precedenti.

4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza."

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata dalla resistente Alcatel-Lucent Italia S.p.A. memoria ex art. 380 bis c.p.c. , ribadita con osservazioni scritte depositate ex art. 379, 4° comma c.p.c., con la quale si chiede che venga dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado nella parte in cui ha statuito in merito alla non debenza dell'Irpeg, iscritta a ruolo per l'anno 1994 e dei relativi interessi; che sia dichiarata non dovuta la sanzione amministrativa o, in via subordinata, che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 D.Lgs. 471/97, ove possa essere interpretato nel senso che la sanzione di infedele dichiarazione è irrogabile anche in mancanza di un'imposta dovuta ed evasa;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione. In particolare osserva che l'unico thema decidendum, introdotto dal ricorso dell'Agenzia delle Entrate, è costituito dalla debenza o meno della sanzione amministrativa ex art. 1 del D.Lgs. 471/97 per infedele dichiarazione, già esclusa dalla sentenza di secondo grado impugnata, che ha fondato



tale decisum sulla ritenuta compensabilità dell'Irpeg iscritta a ruolo per il 1998 con i crediti relativi all'anno 1994. Ne consegue l'impossibilità per questo giudice di pronunciarsi specificamente su altro e diverso tema. Si rileva inoltre che il principio di diritto affermato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., (la quale, come peraltro specificato, in mancanza di precedenti specifici, ha fatto riferimento a principi già enucleati da questa Corte in riferimento all'art. 46 D.P.R. 600/73 e comunque a violazioni sanzionate relative all'accertamento dei redditi) è fatto proprio da Collegio, costituisce applicazione dei più generali principi in materia di compensazione, la quale ultima presuppone ontologicamente l'esistenza di un credito e di un debito così che non è possibile ammettere una compensazione se non ammettendo l'esistenza di un debito (nel caso di specie l'imposta Irpeg 1998 evasa) eliso dall'esistenza di un credito (nel caso di specie riferito al 1994). Tanto determina altresì la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità sollevata, essendone errato il presupposto, costituito dall'applicabilità della sanzione anche nell'ipotesi (insussistente) di inesistenza di un'imposta dovuta;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese possono essere regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza per quanto attiene il presente giudizio e con compensazione integrale con riferimento ai gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese relative ai gradi di merito, condanna il resistente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1.100,00, delle quali € 100,00 per spese.

Così deciso in Roma il 3 maggio 2011

Il Presidente
(Fernando Lupi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 14/6/2011



Il Funzionario Giudiziario
Rita TONI

Il Funzionario Giudiziario
Rita TONI

SENTE DA REGISTRAZIONE
N. 131 TAB. ALL. B - N. 55
MATERIA TRIBUTARIA